Società Italiana Recupero Crediti

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

(Aggiornato alle modifiche dell'Assemblea di Unirec del 15/05/2014.)

Premessa

Il presente Codice Deontologico e di Condotta costituisce parte integrante dello Statuto dell'Associazione a tutti gli effetti.

UNIREC, Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito, avvertendo il ruolo sempre più significativo che l'attività di gestione e recupero del credito per conto terzi svolge oggi nel Paese per una reale crescita economica, ritiene essenziale fissare alcune norme comportamentali ed etiche, atte a regolare i rapporti fra le Imprese Associate, nonché tra queste e terze parti, in coerenza con i propri principi statutari.

Le Imprese Associate (con tale definizione da ora in poi si intendono: le imprese, i loro titolari, amministratori, soci - anche indiretti o di fatto -, preposti, dipendenti, collaboratori e funzionari esattoriali nell'esercizio delle loro funzioni), riconoscendo che tali norme sono dettate per garantire l'etica della categoria, si impegnano alla più stretta osservanza delle disposizioni stesse, anche quale ulteriore strumento di differenziazione, per porsi con maggiore autorevolezza di fronte al mercato, accettando e riconoscendo nel Collegio dei Probiviri l'Organo referente per una valutazione dei comportamenti non ritenuti conformi a quanto disposto con i principi qui enunciati e accettandone le relative decisioni.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano a tutte le Imprese Associate, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

Art. 2 - Regole di condotta associativa

Le Imprese Associate si obbligano, nell'ambito della propria attività, a rispettare i criteri di massima professionalità ed etica, perseguire standard qualitativi elevati, uniformarsi a quanto già disposto nello Statuto dell'Associazione e nel presente Codice Deontologico e di Condotta, e ad ogni deliberazione, o altra statuizione o iniziativa assunte dalla Associazione.

Il comportamento delle Imprese Associate deve essere tale da non ledere, screditare, o comunque compromettere l'immagine dell'Associazione, delle altre Imprese Associate e della categoria in generale.

La partecipazione all'Associazione implica il riconoscimento del suo ruolo di rappresentanza degli interessi nell'ambito della tutela del credito, al fine di garantire l'unitarietà degli interessi comuni degli associati. Ciò comporta, tra l'altro, l'astensione da parte degli iscritti da qualsiasi comportamento che possa nuocere all'immagine ed all'interesse comune, con l'impegno ad adeguare i propri comportamenti alle delibere degli organi associativi.

UNIREC UNIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI RECUPERO, GESTIONE E INFORMAZIONE DEL CREDITO

CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

FENCA Federation of European National Collection Associations

Art. 3 - Concorrenza e rapporti con la committenza

Le Imprese Associate si impegnano a operare in libera concorrenza, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della concorrenza e del mercato, con la massima professionalità, lealtà e correttezza e nel rispetto dello spirito associativo.

Le Imprese Associate si impegnano alla massima lealtà e trasparenza nei confronti delle committenti operando sempre con il fine di conseguire nel modo più efficace gli obiettivi e gli interessi delle medesime.

Posto che le committenti garantiscono la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti affidati in gestione, l'Impresa Associata si impegna a sospendere l'attività qualora, nell'espletamento degli incarichi ricevuti, rilevi possibili carenze di legittimità del credito.

Gli Associati hanno l'obbligo di informare la committente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi commercializzati e si astengono da affermazioni fuorvianti sui risultati attesi.

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

Le Imprese Associate devono essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della propria attività commerciale, consistente nei "servizi per la tutela del credito" (recupero dei crediti per conto terzi e informazioni commerciali).

L'assenza o il venir meno dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, è causa di mancata ammissione o esclusione dall'Associazione.

È dovere delle Imprese Associate curare la preparazione professionale di tutti i collaboratori, garantendo adeguata competenza circa le normative di settore, le regole deontologiche indicate dall'Associazione, le tecniche di comunicazione indispensabili per la corretta esecuzione degli incarichi ricevuti.

È diritto e dovere delle Imprese Associate, ove venissero a conoscenza dell'esercizio abusivo dell'attività e/o di ogni altro comportamento illegittimo dell'attività da parte di taluno, di segnalare la fattispecie a UNIREC, che si attiverà per adottare le più opportune iniziative a tutela della categoria.

Art. 5 - Condizioni di onorabilità

Le Imprese Associate si astengono dal compiere qualunque atto suscettibile a creare discredito sulla categoria.

Costituisce illecito deontologico:

- Qualunque comportamento che comprometta l'immagine della categoria, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione al Codice Penale, afferente l'attività di impresa.
- Il comportamento delle Imprese Associate non in regola con i versamenti relativi agli obblighi assistenziali e previdenziali.
- L'accertato comportamento infedele delle Imprese Associate nei confronti delle proprie committenti e del mandato ricevuto.
- Il comportamento scorretto di un'Impresa Associata nei confronti di un'altra Impresa Associata.

Costituisce inoltre ipotesi di grave violazione del presente Codice Deontologico, la diffusione di notizie tese a gettare discredito sulle Imprese Associate concorrenti.

Art. 6 - Compensi ed oneri

Le Imprese Associate possono richiedere alla parte debitrice, in nome e per conto della committente,oneri equi, trasparenti, proporzionati all'ammontare del credito e contrattualmente concordati con la committente medesima, in linea con gli orientamenti e le disposizioni di legge.

Art. 7 - Rapporto di colleganza in generale, divieto di concorrenza sleale

Alle Imprese Associate è fatto divieto di compiere atti di slealtà nei rapporti di lavoro.
Le Imprese Associate dovranno astenersi da accettare incarichi, partecipare a gare e procacciarsi clientela facendo offerte anomale, senza poter garantire alla committente adeguati standard qualitativi.

Art. 8 - Rapporti con l'Associazione

Le Imprese Associate hanno il dovere di collaborare con l'Associazione, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità.

Le Imprese Associate sono tenute a riferire ogni informazione utile alla vita associativa e alla salvaguardia dell'immagine della categoria.

I doveri di solidarietà e lealtà non devono impedire alle Imprese Associate che venissero a conoscenza di comportamenti di colleghi in grave contrasto con l'interesse del cliente, o comunque con le norme del presente Codice Deontologico e di Condotta, di segnalare detti comportamenti agli organi disciplinari dell'Associazione.

Art. 9 - Conflitto d'interessi con le committenti

Le Imprese Associate hanno l'obbligo di astenersi dal prestare attività in conflitto con gli interessi di una propria committente.

Art. 10 - Violazione delle norme associative previste nel Codice Deontologico e di Condotta, nello Statuto, nei Regolamenti e in ogni altra deliberazione o statuizione

La violazione delle norme associative di cui sopra, può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto, ovvero ammonizione, censura ed espulsione, in funzione della gravità della violazione e del suo ripetersi.

Sono rilevabili come violazioni:

- Le azioni dirette o indirette in contrasto con lo Statuto, il Codice Deontologico e di Condotta, i Regolamenti e i Protocolli d'Intesa, anche sulle Buone Prassi, sottoscritti dall'Associazione, nonché contrarie a UNIREC e alle sue finalità.
- I comportamenti di concorrenza sleale verso i colleghi.
- La richiesta di somme senza autorizzazione della mandante.
- I comportamenti diretti o indiretti non conformi alla legislazione vigente in materia di tutela del credito.
- I comportamenti anti associativi tenuti in sede pubblica, che comportino danno o nocumento all'Associazione.

Sono soggette all'applicazione di procedimenti disciplinari, le Imprese Associate che:

- Abbiano subito o subiscano protesti in capo all'impresa o agli esponenti.
- Abbiano subito o subiscano nello svolgimento dell'attività, pregiudizievoli imputabili ad una non corretta gestione aziendale, o che possano influire sulla corretta gestione dell'azienda.
- Abbiano evidenze nel casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti, in capo a titolari ed esponenti.
- Abbiano subito sentenze tali da comprometterne l'onorabilità.
- Abbiano subito atti di esecuzione forzata in genere.
- Abbiano, nello svolgimento dell'attività, tenuto comportamenti sanzionati, in relazione ad illeciti e/o reati di natura economica, finanziaria e patrimoniale.

Nel caso in cui l'evento discusso abbia già prodotto una sentenza o provvedimento di 1° grado, in sede civile, penale o amministrativa, l'eventuale sospensione dall'Associazione resterà in vigore fino al passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento definitivo.

Se la sentenza definitiva fosse favorevole all'impresa precedentemente sospesa, la stessa verrà reintegrata in Associazione, senza per questo avere il diritto e la pretesa di richiedere l'indennizzo per i danni eventualmente patiti o patendi.

Art. 11 - Divieto di abusare delle cariche associative per fini personali e/o aziendali I componenti degli Organi associativi si impegnano a:

- Assumere gli incarichi per spirito di servizio verso le Imprese Associate e l'Associazione, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali.
- Agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi.
- Comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie appartenenze politiche, territoriali o settoriali in nome degli interessi più ampi delle Imprese Associate e dell'Associazione.
- Applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e dell'Associazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione e verso l'esterno.
- Fornire al Legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali.
- Fare uso riservato delle informazioni acquisite nel corso ed in ragione del proprio incarico.
- Proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi.
- Comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione.
- Segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio all'Associazione.
- Rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno all'Associazione e/o agli Associati.
- Non avere/assumere incarichi in altre associazioni o enti del comparto della tutela del credito.

Ai membri degli Organi Direttivi dell'Associazione è fatto assoluto divieto di approfittare della carica che ricoprono per scopi estranei a quelli dell'Associazione medesima.

In particolare è vietato, nel corso di interviste, pubblici dibattiti e qualsiasi altra attività istituzionale, specificare il nome dell'impresa di appartenenza.

È altresì vietato specificare la carica ricoperta in Associazione nella documentazione aziendale, depliant, brochure, carta intestata e materiale pubblicitario in genere.

Art. 12 - Interventi censori e sanzioni

Le Imprese Associate riconoscono che le regole enunciate nel presente Codice Deontologico e di Condotta sono dettate a salvaguardia della categoria, delle singole Imprese Associate, degli operatori che le compongono e dell'immagine della Associazione stessa. Pertanto ogni comportamento contrario si deve intendere lesivo degli interessi dell'Associazione e costituisce elemento sufficiente per un intervento censorio del Collegio dei Probiviri, a termini di Statuto. Il Collegio potrà agire d'ufficio, su proposta delle Imprese Associate, o in riferimento a richieste pervenute da clienti/committenti, consumatori, terzi in generale, e comunque su istanza motivata e comprovata.

Gli illeciti deontologici, in proporzione alla loro gravità, sono valutati ed eventualmente sanzionati dal Collegio dei Probiviri con gli strumenti dell'ammonizione, della censura con sospensione o della espulsione dall'Associazione.